

# Modulo adesione servizio "iGien®Point"



## 1 - Condizioni di erogazione del "servizio iGien®Point"

- a - Il prodotto **iGien®Point** viene erogato in "**formula servizio**" con "**canone annuale**" di € 360,00 (Euro trecentosessanta/00) al netto di iva. come di legge; comprende la installazione di n°1 colonnina realizzata in plex, illuminata con led RGB, erogatrice di gel sanificante per mani.
- b - Il costo di ciascun servizio **iGien®Point** aggiuntivo, ammonta al "**canone annuale**" come alle condizioni di cui al punto "a".
- c - Nell'importo del canone **annuale** sono comprese attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa eventuale sostituzione.
- d - Nel "**canone annuale**" è compreso tutto il "**consumo annuale**" di **iGien®gel** necessario a rendere il servizio costante per tutta l'annualità. **iGien®gel** viene fornito esclusivamente da "**iGien®Italia srl**", senza nessun costo aggiuntivo al "**canone annuale**".
- e - Nel canone di ciascun servizio **iGien®Point** è compreso l'inserimento del proprio logo sul collarino fronte posto alla base.
- f - Nel "**canone annuale**" sono comprese tutte le iniziative commerciali e promozionali intraprese dalla **iGien®** comprensivo di utilizzo degli strumenti social ufficiali, ed eventuale pubblicazione di foto o post per i quali **si dà consenso** con l'**installazione del servizio iGien®Point** all'interno del proprio punto di vendita.
- g - Il "**canone annuale**" è riferito solo ai 12 mesi di erogazione del servizio. (il periodo viene riportato nella fattura di canone annuale del servizio di noleggio) Il "**canone annuale**" **non è tacitamente rinnovabile**, salvo espressa intenzione di rinnovo con nuova sottoscrizione. **Se il "canone annuale" non viene rinnovato alla scadenza la colonnina iGien®Point e gli accessori devono essere restituiti.**
- h - Il "rinnovo del canone annuale" non comporta l'automatica sostituzione della colonnina **iGien®Point**.

A tal fine, l'Aderente dichiara: (a) di essere a conoscenza delle finalità e delle caratteristiche del "**prodotto/servizio iGien®**"; (b) di aver preventivamente preso visione, di accettare il contenuto del presente modulo e del documento "Norme Generali" in allegato, le quali disciplinano meglio il rapporto tra "iGien Italia s.r.l." e l'Aderente; (c) di essere a conoscenza che l'adesione al Servizio iGien implica la fornitura in favore dell'Aderente del correlativo prodotto **iGien®Point**

Il soggetto denominato "**Aderente**", con la sottoscrizione della presente scheda, dichiara di aderire altresì al **progetto iGien®**. L'adesione al progetto iGien® **non comporta** da parte dell'aderente nessun costo aggiuntivo e/o assunzione di ulteriori oneri e responsabilità.

Il **progetto iGien®** mira a creare una rete di eccellenza composta da aziende, per i quali il "**benessere**" del cliente e/o ospite "è un obiettivo" centrale ed essenziale.

"**Eccellenza**" su temi attuali e moderni, quali:

- 1 - cura dei dettagli e dei servizi al fine di far star bene il cliente mentre è ospite del PDV; (punto di vendita)
- 2 - ricerca continua con l'obiettivo di migliorare la qualità dei propri prodotti o di quelli commercializzati;
- 3 - attenzione e sviluppo del territorio;
- 4 - rispetto, sensibilità e cura per l'ambiente;

Il progetto iGien® ha come finalità quella di far emergere, in un mercato sempre più globale, i "**Valori**" che aziende come la Sua, mettono in campo quotidianamente.

"O ti distingui o ti estingui" - Questa è la filosofia, che con questa iniziativa vogliamo far emergere;

Permettere ad aziende come la Sua: - di raccontare le piccole, a volte insignificanti, azioni messe in campo quotidianamente su temi quali: **qualità - prodotto - territorio - ambiente** - fatte tutte con l'obiettivo di "**migliorare la qualità di vita**" del proprio cliente e/o ospite.

La proposta di inserire un ulteriore servizio, "**il servizio iGien®Point**" all'interno del Suo PDV, per la cura dell'igiene delle mani e della salute di tutti noi, è un'azione che rivela molto dei Suoi "**valori**".

La colonnina iGien®Point, con la sua bellezza, eleganza e discrezionalità ben assume il ruolo di "**simbolo**" di quanto sopra.

## 2 - Informazioni per l'installazione del prodotto "iGien®Point"

### DATI PER LA FATTURAZIONE

DEN. AZIENDA:

SEDE LEGALE:

P. IVA:

Cod. Fisc.:

Installazione di **iGien®Point N.**

Nominativo Amministratore "Titolare"

Indirizzo di Installazione:

Modalità Pagamento

BONIFICO

PAGAMENTO CARTA

Cod. Destinatario SDI

Cod. Segnalatore

N° Progress

e-mail Pec.

## Allegato 1 – Norme Generali di Contratto

Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano il rapporto tra iGien Italia s.r.l.(di seguito anche "Locatore") e l'Aderente, (di seguito anche "Locatario") come individuati nel modulo di adesione al quale le medesime sono accluse costituendone parte integrante e sostanziale. Il contratto tra iGien Italia s.r.l. e l'Aderente è formato inscindibilmente da 2 pagine: dalle presenti condizioni generali di contratto, e dal modulo di adesione al Progetto iGien, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (di seguito il "Contratto"). Con la conclusione del Contratto, l'Aderente acquisisce, per la durata del Contratto, il diritto di godere dei servizi e/o delle attività del "Pregetto iGien", come indicato nei **7 punti sopradescritti. Il presente modulo è soggetto all'approvazione finale del Locatore.**

### Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

1.2 iGien Italia s.r.l., nell'ambito della proposta di adesione al Progetto iGien concede in locazione la colonnina dispenser di gel sanificante denominate "iGien@Point" alle condizioni di seguito specificate, completo di rifornimenti occorrenti di gel sanificante "iGien@Gel" e del materiale pertinente (di seguito "colonnina" o "beni")

### Art. 2 - MESSA A DISPOSIZIONE DEI BENI

I Beni oggetto del contratto si considereranno nella detenzione dell'Aderente dal giorno della consegna. L'Aderente/Locatario dovrà fornire al Locatore copia comprovante l'avvenuto pagamento del canone annuale alle condizioni concordate alla pagina 1 di 2 della presente. Qualora non si perfezionasse tale condizione la colonnina "iGien@Point" non verrà messa a disposizione, e se installata verrà ritirata.

### Art. 3 - DECORRENZA E DURATA

La locazione avrà decorrenza dalla consegna dell'erogatore "iGien@Point" e del materiale adesso pertinente e ne avrà durata 12 mesi. Al termine del contratto, il locatario è tenuto a riconsegnare il dispositivo immediatamente il giorno dopo la scadenza. In alternativa, **prima della scadenza**, ha la facoltà di rinnovare il contratto medesimo per successivi 12 mesi, perfezionando anticipatamente il contratto relativo alla successiva annualità. In quest'ultima ipotesi è comunque fatto salvo il diritto di iGien s.r.l. Italia di rinegoziare i termini della locazione.

### Art. 4 -CONSEGNA, CONSERVAZIONE, CUSTODIA DEI BENI E ASSICURAZIONE

4.1 Dal momento in cui i Beni vengono consegnati al Locatario, quest'ultimo assume l'impegno di conservarli e custodirli con diligenza, unitamente a tutto il materiale ad essi pertinente, fino al loro ritiro da parte del Locatore. Essi devono essere mantenuti puliti e ordinati in modo da conservarne l'eleganza, l'immagine del progetto e della stessa.

4.2 Il Locatario si impegna altresì a concorrere e risarcire a titolo di penale "iGien@Point" fino ad un importo massimo di €uro 500,00 per i beni dietro semplice richiesta scritta, a seguito dell'eventuale danneggiamento vandalico totale o parziale o smarrimento dell'iGien@Point o di materiali ad essi pertinente, nonché a rifondere le eventuali ulteriori spese sopportate dal Locatore, per il ripristino degli stessi.

4.3 Il Locatario dovrà comunicare immediatamente e perentoriamente al Locatore, entro 24 ore dall'evento, qualsiasi sinistro che coinvolga l'iGien@ Point, indicandone le cause e le conseguenze, al fine di provvedere tempestivamente alla riparazione o sostituzione dell'erogatore. **L'obiettivo è quello di garantire il servizio costante ai fruitori quotidiani dell'esercizio.** Qualora si dovesse rilevare condotta omissiva e noncurante su questo punto il Locatore avrà facoltà di interrompere immediatamente il servizio ed espellere il Locatario da aderente al progetto.

### Art. 5 - CANONE DI LOCAZIONE

5.1 Il canone di locazione annuale per ogni iGien@Point, e le modalità di pagamento sono indicate alla pagina 1 di 2 e comunque riportate in fattura.

5.2 Il corrispettivo decorrerà dal giorno della consegna dei Beni o messa a disposizione degli stessi.

5.3 La fattura dovrà essere regolata a mezzo bonifico bancario o altra forma di pagamento accordata dalla direzione commerciale di iGien Italia s.r.l. e confermata in fattura. In tale ultimo caso il Locatario si

impegna a restituire tempestivamente, debitamente sottoscritta, la modulistica fornita dal Locatore. Il conto corrente/IBAN di appoggio sono indicati in fattura.

5.4 In caso di ritardato pagamento, il Locatario sarà tenuto a corrispondere al Locatore,

senza necessità di intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, in misura pari al tasso legale corrente aumentato di cinque punti.

### Art. 6 -OBBLIGHI ACCESSORI DEL LOCATARIO

6.1 Il Locatore avrà facoltà di ispezionare periodicamente il bene, il suo stato e la sua funzionalità.

6.2 Il Locatario manterrà l'impianto libero da qualsiasi onere, pegno o gravame e farà in modo che il diritto di proprietà del Locatore sui Beni resti immune da atti pregiudizievoli, impegnandosi, ove ciò avvenga, a risarcire il Locatore di ogni danno o spesa che a questo ne derivi.

6.3 Il Locatario è obbligato, tassativamente, ad usare solo gel sanificante "iGien gel", nessun altro liquido detergente potrà essere inserito nel dispenser. Nel caso in cui questo non avvenisse il Locatario sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale la somma di €uro 500,00 per iGien@Point al Locatore oltre a dover immediatamente riconsegnare i beni riconoscendo al Locatore le spese per la disinstallazione e trasporto dei Beni presso i magazzini iGien Italia s.r.l.

### Art. 7 - DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E DI CESSIONE

7.1 Il Locatario non potrà sublocare i Beni o trasferirne il possesso o la detenzione a qualsivoglia titolo, senza il preventivo consenso scritto del Locatore.

7.2 Parimenti il contratto non potrà essere ceduto dal Locatario a terzi, senza il consenso scritto del Locatore.

### Art. 8 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E MODIFICHE DEI BENI

8.1 Le modalità di fornitura del servizio di manutenzione e assistenza tecnica sono a carico del Locatore e si riferiscono alla riparazione di eventuali anomalie di funzionamento derivanti da problemi non imputabili al Locatario. E' espressamente vietato manomettere il bene senza autorizzazione, pena l'espulsione da aderente al progetto, ritiro dei beni ed applicazione della penale sub 6.3.

8.2 Non sono comprese nel canone di locazione e restano pertanto a carico del Locatore tutti gli interventi e le riparazioni rese necessarie da:

- eliminazione di guasti dovuti ad uso improprio o non conforme alle prescrizioni tecniche del produttore dei Beni o del Locatore;
- eliminazione di guasti causati da eventi di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, allagamenti, fulmini, scariche elettriche, atti di sabotaggio o vandalismo, ecc.), incuria, dolo, colpa grave dell'utente o di terzi.

### Art. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1 Il presente contratto si risolverà, senza necessità di disdetta, preavviso o messa in mora, qualora il Locatario fosse assoggettato a procedura fallimentare o concorsuale.

9.2 Sarà inoltre facoltà del Locatore risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- inadempimento da parte del Locatario, anche di una soltanto delle obbligazioni di cui agli artt. 2,4, 5, 6, 7, 8, 10;
- qualora il Locatario diventi insolvente o ceda i beni ai creditori, o subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni, o venga messo in liquidazione, volontariamente o coattivamente. Il Locatario sarà tenuto inoltre alla restituzione immediata dei Beni, entro 5 giorni dalla comunicazione di risoluzione, o comunque a renderli disponibili per la restituzione nel medesimo termine, consentendo al Locatore o a suoi incaricati di accedere ai locali per la rimozione e asporto degli stessi. Su richiesta del Locatore, il Locatario è inoltre tenuto a distruggere e riconsegnare qualsiasi materiale informativo del Locatore.

### Art. 10 - RICONSEGNA DEI BENI

Alla scadenza del contratto, il Locatario è obbligato a restituire immediatamente i Beni, con le eventuali migliorie, addizioni ed innovazioni, in condizioni di perfetta efficienza e manutenzione ed in perfetto stato di conservazione, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. Il Locatario consente al Locatore o ai suoi incaricati di accedere ai locali per la rimozione e asporto degli stessi. **Qualora alla scadenza per qualsiasi motivo, il Locatario non restituisca la colonnina "iGien@Point" e gli accessori pertinenti, in qualunque stato esso si trovi, il Locatore, infliggerà una penale pari a € 2.500,00 salvo ulteriori**



spese per il recupero del bene, e al procedimento penale per indebita appropriazione del bene

Questa penale sarà inflitta a titolo risarcitorio non solo per il valore del bene, ma soprattutto per salvaguardia ambientale (recupero e smaltimento della batteria litio) come da direttiva 2006/66/CE DL. 188 del 20/11/2008 –DL. 21 del 11/02/2011 – Lg. 97 del 06/08/2013, oltre al recupero, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei componenti elettronici (RAEE) e materie plastiche.



**Art. 11 - RESPONSABILITA'**

Il **Locatore** non è responsabile di qualsiasi danno o uso improprio o al di fuori del suo controllo, o del materiale fornito possa arrecare al Locatario o a terzi.

**Art.12 -SPESE, TASSE E IMPOSTE**

Ogni spesa, tassa o imposta presente o futura, di qualsiasi natura, inerente al presente contratto sarà ad esclusivo carico del **Locatore**.

**Art. 13 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, sono applicabili le norme di cui all'art. 1571 e seguenti c.c. in tema di locazione di beni mobili, ove non in contrasto con le previsioni qui contenute. La nullità di una o più clausole non inficia il contratto che resta comunque valido.

**Art. 14 - FORO COMPETENTE**

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente all'esecuzione o interpretazione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di PESCARA.

Assago li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL LOCATARIO PER ACCETTAZIONE  
(TIMBRO E FIRMA)

IL LOCATORE

IGIEN ITALIA SRL  
L'Amministratore  
Unico

**Il Locatario dichiara di aver letto, approvato ed accettato tutti gli articoli** del presente contratto e di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,

Assago li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL LOCATARIO PER ACCETTAZIONE  
(TIMBRO E FIRMA)

IL LOCATORE

IGIEN ITALIA SRL  
L'Amministratore  
Unico